

R.G. 1212/2019

TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Addì, 01.10.2020, per la trattazione scritta fissata con decreto ex D.L. n. 28/20, ai sensi degli artt. 83, 1° e 2° co., d.l. n. 18/2020 (conv. con l. n. 27/20) e 36, 1° co., d.l. n. 23/2020, 221, co. 7 l. 77/20, i procuratori delle parti hanno prodotto note d'udienza, concludendo rispettivamente per l'accoglimento dell'opposizione e per l'accoglimento dell'eccezione di improcedibilità.

All'esito della Camera di Consiglio, il Giudice Unico del Tribunale di Parma, dott. Marco Vittoria, esaminati gli atti, lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente

S E N T E N Z A n. 818/2020

* * *

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PARMA

in persona del Giudice Unico Dott. Marco Vittoria

ha emesso la seguente:

nella causa civile iscritta al n. 1212/19 R.G.

avente ad oggetto "PAGAMENTO SOMME"

promossa da

ATTORE OPPONENTE –

contro

CONVENUTO OPPOSTO -

sulla base dei seguenti

Motivi della Decisione

Il Giudice,

letti gli atti,

esaminati i documenti,

considerato che all'udienza del 25.06.2020 il procuratore di parte opposta ha eccepito la mancata introduzione del procedimento di mediazione obbligatoria (disposta all'esito della prima udienza di trattazione)

rilevato che **nessuna delle parti** ha dato tempestivamente avvio al procedimento di mediazione, necessaria condizione di procedibilità,

considerato che il mancato esperimento del tentativo di mediazione è causa di estinzione del processo e, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, ne determina il consolidamento, provocandone la definitiva efficacia esecutiva,

considerato che, sul punto, tale tesi (munita di evidente ed immediata logica), affacciata già prima dell'introduzione del presente procedimento, ha trovato puntuale conferma nella ricostruzione offerta dalla S.C. che ha affermato che *in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l'art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre* (C. n. 24629/15);

ritenuto, sulla scorta della superiore ricostruzione, che il termine assegnato dal Giudice deve intendersi perentorio, giacché, a diversamente opinare, sarebbe rimessa alle parti la gestione di una norma (e di una sanzione) processuale (arg. ex art. 412bis c.p.c. vecchia formulazione);

considerato, tuttavia, che sulla questione sono di recente intervenute le SS.UU. della Cassazione, le quali hanno affermato che **nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo** (C. SS. UU. n. 19596/20);

ritenuto che, su questione di ordine processuale, non vi è motivo per dissociarsi dal nuovo orientamento;

rilevato che nel caso di specie entrambe le parti hanno sostenuto che non fosse loro onere introdurre il procedimento, ma non hanno dato prova di aver introdotto la procedura di mediazione;

ritenuto, per tutto quanto detto, che il processo va dichiarato estinto e il decreto opposto va revocato, siccome destinato a veicolare una domanda improcedibile;

ritenuto che visto il mutamento di orientamento presso la S.C. vi sono gli estremi per compensare le spese di lite, salvo quelle della fase monitoria;

precisato che non vi è stata istruttoria;

P. Q. M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1212/19 RG

così decide:

dichiara estinto il procedimento,

revoca il decreto ingiuntivo opposto;

compensa tra le parti le spese di lite, ad eccezione di quelle della fase monitoria, liquidate come in calce al decreto opposto, che rimangono a carico di parte opposta.

Così deciso, in Parma 01.10.2020

Il Giudice

(Dott. Marco Vittoria)

Pubblicazione il 01/10/2020